



COMUNE DI GALLICANO

PROVINCIA DI LUCCA

PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO URBANISTICO

VARIANTE

NORME DI ATTUAZIONE (CONFRONTO)

Febbraio 2008

Sindaco:	Maria Stella Adami
Assessore all'Urbanistica:	Egidio Nardini
Responsabile del procedimento :	geom. Alessandro Bertoncini
Variante al Regolamento Urbanistico	ing. Angela Piano
Gruppo di lavoro del Regolamento Urbanistico	
Progetto e coordinamento Collaboratori al progetto	ing. Angela Piano dott. arch. Giuseppe Lazzari per. agr. Stefano Stranieri dott. ing. Andrea Bertini
Indagini geologiche:	dott. geol. Leonardo Moni

Articolo 43 - Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina

1. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è interno al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina a prevalente naturalità e di crinale, e coincide con il Subsistema Territoriale - Territorio naturale di crinale, di cui all' Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e precisamente dal Subsistema Funzionale rurale del Monte Palodina, di cui all'Articolo 39 e all'Articolo 41 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 3 del Quadro Progettuale di PS.

3. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è, per una significativa porzione, interno al sito di importanza regionale SIR - Monte Paladina E AL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, PER QUESTO TERRITORIO VALE IL REGIME DI SALVAGUARDIA TRA LE PRESENTI NORME E QUELLE DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE.

4. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina corrisponde al limite della faggeta e comprende le praterie di crinale. Si tratta della parte di territorio comunale che presenta il maggior grado di naturalità e che rappresenta l'elemento botanico di maggior importanza del sito di importanza SIR - Monte Palodina.

5. Per questo territorio la conservazione di tale assetto è affidata ai soli interventi di manutenzione e di recupero e ripristino ambientale. In queste aree va comunque privilegiata la salvaguardia ed il recupero soprattutto delle valenze naturali e paesaggistiche in maniera più rigida rispetto al resto del territorio del Monte Palodina, creando in tal modo degli ambiti atti a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica viene gradualmente emarginata.

Per quanto concerne i boschi così come individuati all'art. 3 della Legge Forestale della Toscana L.R. 21 marzo 2000 n. 39, il presente regolamento introduce limiti e restrizioni. Per quanto non specificato nel presente regolamento si attua quanto previsto dalla Legge Forestale della Toscana.

6. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- conservazione e miglioramento del soprassuolo forestale della faggeta quale elemento vegetazionale caratterizzante il SIR;
- conservazione dello sviluppo attuale delle superfici con soprassuolo erbaceo quali superfici pabulari per la fauna selvatica ed habitat di specie ornitiche e floristiche;
- conservazione e salvaguardia degli habitat specifici per le valenze faunistiche e botaniche segnalate nella scheda del SIR e da RE.NA.TO. Nello specifico non è consentito alcun intervento che interessi e modifichi l'habitat relativo al bosco di betulla del Monte Paladina segnalato da RE.NA.TO.;
- disciplina del sistema di fruizione turistico-ricreativo.

7. Per questo territorio valgono le seguenti prescrizioni normative:

- non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;
- è consentita la realizzazione di percorsi così come definiti all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" e di aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione turistico ricreativa guidata del territorio;
- con particolare attenzione dovrà essere valutata l'apertura di tagli e piste antincendio la cui realizzazione non è in assoluto vietata, a condizione che le stesse non comportino danni alle emergenze ambientali segnalate da RE.NA.TO. e le emergenze geologiche risultanti nel quadro conoscitivo;
- sia sempre garantito il completo recupero del tracciato al termine dei lavori per cui lo stesso è stato realizzato, mediante totale ricostituzione della pendice e rivegetazione della stessa; nel caso che, per comprovati motivi, la pista dovesse risultare permanente, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione degli impatti;
- è consentita la manutenzione e l'adeguamento del percorso carrabile alternativo (strada della foce di Pompanella), di larghezza non superiore a 3,5 metri, non

pavimentato con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, come via di fuga per gli abitati di Trassilico e Verni a seguito di possibili eventi calamitosi;

- è consentita la manutenzione di impianti esistenti atti alla trasmissione di segnali radio televisivi di collegamento per le telecomunicazioni;
- non è consentita la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di linee telefoniche, di rilevanza locale, ad esclusione di quelli a servizio di insediamenti o di attività preesistenti;
- sono consentiti interventi di mantenimento e/o miglioramento dei soprassuoli arborei con finalità naturalistiche, subordinati alla redazione di piani particolareggiati di gestione selvicolturale;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- ad esclusione degli edifici ricadenti in aree a pericolosità di frana molto elevata (art.12 PAI) , possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, punti di osservazione fauna selvatica.

8. Ai sensi di quanto esposto nella Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n° 644 del 5 luglio 2004, al fine di eliminare le criticità del sito derivanti dall'abbandono dei sistemi pastorali, con processi di ricolonizzazione arbustiva, deve essere redatto un piano di gestione dell'attività pastorale, il quale, sulla base di un proprio Quadro Conoscitivo, definisca le azioni e le modalità di utilizzo rispetto agli obiettivi di conservazione, per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione.

9. Il Sistema Normativo per il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS), Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS), Aree a praterie di crinale, Aree a salvaguardia specifica Pian di Lago.

10. **Aree boscate:**

- per queste aree, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi, deve essere applicato il regime di conservazione per il soprassuolo boschivo applicando unicamente trattamenti che favoriscano l'evoluzione e/o mantenimento di forme boschive miste e disetanee;
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
- il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco.

11. **Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS):**

- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" le operazioni di esbosco dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cabalette e/o impianti a fune fino agli imposti e piazzali per il deposito del legname che dovranno essere localizzati al di fuori di dette aree;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;

- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 12. Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS):**
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU
- 13. Aree a praterie di crinale:**
- per queste aree, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi sono consentiti interventi unicamente per la realizzazione di percorsi aventi una larghezza massima di 1,80 metri destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma atti alla fruizione turistica del territorio.
- 11. Area di salvaguardia specifica Pian di Lago**
- in questa area, corrispondente all'area umida di Pian di Lago, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi e all'articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, al fine della conservazione e del recupero del sito, al fine di rallentare i processi di interrimento dell'area umida, per l'area di salvaguardia e sui versanti riferibili al bacino idrografico sotteso a questa area valgono le seguenti prescrizioni:
 - il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato.

Articolo 44 - Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina

1. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è interno al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina a prevalente naturalità e di crinale e coincide con il Subsistema Territoriale - Territorio a Prevalente Naturalità, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e da due Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto di cui agli Articoli 42, 43 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 3 del Quadro Progettuale di PS.

3. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è, per una significativa porzione, interno al sito di importanza regionale SIR – Monte Palodina E AL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, PER QUESTO TERRITORIO VALE IL REGIME DI SALVAGUARDIA TRA LE PRESENTI NORME E QUELLE DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE..

4. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina comprende il castagneto da frutto, i prati umidi di quota ed una vasta area di superficie boscata di transizione fra le zone degli insediamenti di antica formazione di versante ed il crinale.

5. In questo territorio, dove prevalgono le valenze naturali e paesaggistiche, vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio tese al recupero e alla conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

6. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione individua, i seguenti indirizzi specifici:

- conservazione e miglioramento del soprassuolo forestale coniugando gli aspetti produttivi con quelli di salvaguardia;
- conservazione e recupero produttivo delle superfici a castagneto da frutto;
- conservazione e recupero del sistema storico del castagneto (sistemazioni, metati, cultivars locali);
- favorire la fruizione turistico-ricreativa.

7. Il sistema normativo per il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS), Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS), Aree a castagneto da frutto, Aree a prato pascolo, Aree delle emergenze geologiche.

8. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata dove risultano presenti aree a prato pascolo o aree a castagneto da frutto, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- nelle aree boscate è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma del presente Articolo;

- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
 - per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate.
- 9. Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS):**
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" le operazioni di esbosco dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cabalette e/o impianti a fune fino agli imposti e piazzali per il deposito del legname che dovranno essere localizzati al di fuori di dette aree;
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 10. Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS):**
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 11. Aree a castagneto da frutto:**
- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
 - in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
 - per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui al relativo comma del presente Articolo;
 - è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici;

- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento nei casi a seguito specificati;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc, è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti al punto precedente.

12. Aree a prato pascolo:

- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree è vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia podereale, della viabilità interpodereale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq.

13. Aree delle emergenze geologiche

- per queste aree, corrispondenti ad aree classificate come emergenze geologiche, valgono le prescrizioni di cui all'Articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 45 - Il Territorio di Versante

1. Il Territorio di versante corrisponde al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina di versante, coincidendo con i Subsistemi Territoriali: Territorio della Turrite di Gallicano, Territorio di Verni e Trasillico, Territorio boscato di versante, Territorio di Cardoso, Territorio della Turrite Cava; al Sistema di versante della Turrite di Gallicano; è interno al Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano coincidendo con il Subsistema territoriale - Territorio di Perpoli, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di versante è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto, Subsistema Funzionale rurale aree agricole.

3. Il Territorio di versante è, per una piccola porzione, compreso nel sito di importanza regionale SIR – Monte Palodina E NEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, PER QUESTO TERRITORIO VALE IL REGIME DI SALVAGUARDIA TRA LE PRESENTI NORME E QUELLE DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE..

4. Questo territorio comprende il Sistema del Monte Palodina di versante, che è caratterizzato dalla estesa superficie boscata che include i centri storici di versante ed il territorio agricolo ad essi connesso. In particolare il versante idrografico destro della Turrîte di Gallicano corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio della Turrîte di Gallicano, è interamente boscato e con forte acclività, lungo il corso della Turrîte di Gallicano, presenta limitate superfici agricole e con la presenza di invasi per allevanti ittici. Intorno a Verni e Trassilico, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio di Verni e di Trassilico, predominano i sistemi agricoli storici sviluppatosi intorno ai centri di antica formazione e ai nuclei agro-pastorali di versante e dalle superfici a castagneto da frutto che qui presenta le maggiori estensioni dell'intero territorio comunale.

Il versante di Cardoso, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio di Cardoso, è caratterizzato dal sistema agricolo che storicamente si è sviluppato attorno all'insediamento di antica formazione di versante. Tra il soprassuolo forestale è presente anche il castagneto da frutto con una piccola area sottostante il Monte Penna.

La porzione di versante tra i centri di antica formazione, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio boscato di versante, è interamente occupato dal soprassuolo forestale rappresentato frequentemente da cedui invecchiati oltre il periodo di turnazione con problematiche di assetto idrogeologico determinate anche dalla acclività del versante.

Nel versante della Turrîte Cava e nel relativo fondovalle, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio della Turrîte Cava, il bosco prevale nettamente sulle superfici agricole relegate in prossimità del fondovalle.

Il versante idrografico sinistro della Turrîte di Gallicano, corrispondente al Sistema Territoriale Sistema di versante della Turrîte di Gallicano è prevalentemente boscato ed i pochi terreni limitrofi all'abitato di Gallicano capoluogo presentano evidenti segni di abbandono con forte rischio di essere fagocitati dal bosco, cui il bosco presenta al suo interno alcune aree agricole isolate con sistemazioni agrarie di interesse storico testimoniale.

Il territorio di versante interessa inoltre all'interno il Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano la porzione del comune che interessa Montatissimo, Perpoli e Fiattono, corrispondete al Subsistema Territoriale Territorio di Perpoli, dove prevale la superficie boscata rispetto a quella agricola e dove, soprattutto attorno al centro fortificato di Perpoli, questi terreni presentano evidenti segni di abbandono delle pratiche agricole, con una netta prevalenza dei prati pascoli sui terreni propriamente agricoli.

5. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire il presidio antropico dell'intero sistema agricolo-forestale;
- conservazione e recupero produttivo delle superfici a castagneto da frutto, conservazione con ottica di tutela del sistema storico del castagneto (sistemazioni, metati, cultivars locali);
- valorizzare, ripristinare e salvaguardare la funzione di presidio idrogeologico del bosco ed introduzione di tecniche di coltivazione del bosco favorenti la diversificazione strutturale e varietale del soprassuolo;
- ripristino miglioramento delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali, conservazione con ottica di tutela degli elementi storico testimoniali residui;
- valorizzazione, recupero e riqualificazione del sistema insediativo dei nuclei agro-pastorali, permettere il loro recupero e riutilizzo, secondo la loro destinazione d'uso, definendo unità minime territorio agricolo-forestale da presidiare, favorire la nascita delle attività complementari a quella agricola ed in particolare attività di turismo rurale;
- conservazione e recupero della viabilità storica, ed escursionistica di collegamento dei centri storici di versante anche dei comuni limitrofi.

6. In questo territorio vanno privilegiate le azioni di presidio e le azioni tese al recupero e alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali e sono consentiti:

- considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati, la realizzazione di vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali;
- la realizzazione di punti di raccolta della protezione civile per la popolazione e per l'atterraggio elicotteri;
- devono essere predisposti piani di settore per la viabilità forestale di servizio comprensoriali utilizzabile anche a scopi turistico-ricreativi.

7. Il Sistema Normativo per il Territorio di versante è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree a castagneto da frutto, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, Aree delle emergenze geologiche.

8. **Aree boscate:**

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree a castagneto da frutto, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al comma relativo al presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo" e "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i

(PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree a castagneto da frutto:

- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 70 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 70 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi ed inoltre devono essere realizzati in legno;
- è consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, accorpamenti di volume, nei casi a seguito specificati;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere

- mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio podereale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
 - per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
 - è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con un volume massimo di 200 mc.
 - è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati con un volume massimo di 100 mc. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
 - i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
 - in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici, ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
 - gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di: 130 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; tali interventi sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
 - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
 - in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
 - in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato,

secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. **Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:**

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio podereale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti alle capacità produttive** per un volume massimo di 120 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 70 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati, con un volume di 80 mc. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;

- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Aree delle emergenze geologiche

- per queste aree, corrispondenti ad aree classificate come emergenze geologiche non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; per esse valgono le prescrizioni di cui all'articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- sono consentiti gli interventi di realizzazione e/o recupero di centraline di produzione di energia elettrica e di impianti di itticultura.

Articolo 74 - Insediamenti residenziali consolidati

1. Gli Insediamenti residenziali consolidati individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE:

- UTOE n°3 - Cardoso
- UTOE n°4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n°5 - Bolognana
- UTOE n°6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n°7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fattone
- UTOE n° 9 - Campo

2. L'insediamento residenziale consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali, a carattere produttivo quale artigianato di servizio alla persona.

4. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti inediti e delle Aree soggette a particolare normativa individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 e soggetti alla normativa degli Articoli 75 e 76 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

5. All'interno degli insediamenti residenziali consolidati, ad esclusione dei lotti inediti e delle Aree soggette a particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 di Quadro Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc.

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. E' consentito il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda e che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20.

9. E' consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, che non configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 22, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti. Qualora l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dalle addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

10. E' consentita la sopraelevazione per i soli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato.

L'eventuali addizioni funzionali ed ampliamenti per sopraelevazione degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della superficie coperta, gli ampliamenti per sopraelevazione possono essere realizzati solo per gli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

11. E' consentita la nuova costruzione di autorimesse, nell'area di pertinenza dei fabbricati sprovvisti di autorimessa privata o non dotati di volumi che possano essere utilizzati a tale scopo, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta per ogni unità abitativa esistente, per questo tipo di intervento devono essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati.

12. E' consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di piscine e di pergolati, questi ultimi con una superficie massima di 12 mq.

13. E' consentita la realizzazione di impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale ad uso residenziale devono interessare una superficie massima pari al 20 % della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari con un'altezza inferiore a quella dell'edificio principale, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.

14. Gli edifici di particolare importanza di matrice storica presenti all'interno dell'Insediamento residenziale consolidato sono soggetti alla normativa degli Articoli 66 (ΣΟΜΜΑ 3), 68, 69 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

15. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

16. Gli interventi relativi agli Insediamenti residenziali consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 92 - Aree non edificate e aree agricole all'interno delle UTOE

1. Le aree non edificate, quali aree a verde privato, e le aree non edificate con residue lavorazioni agricole che ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti, aree con residue di lavorazioni agricole, aree di salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo del RU; in queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; sono ammessi interventi di coltivazione agricola, orti, giardini; è consentita: la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco; la costruzione di manufatti anche ad uso precario, esclusivamente realizzati in legno nelle dimensioni di 6 mq di superficie coperta; la costruzione di autorimesse nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta in fondi di dimensione uguale e/o superiore a 1.000 mq comprensivi del lotto principale; è vietata la costruzione di serre fisse; per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia,

2. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di versante, che ricadono all'interno delle UTOE 1, 2, 3, 8, sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolò 45 delle presenti Norme di Attuazione di RU .

3. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di fondovalle del fiume Serchio, che ricadono all'interno delle UTOE 4, 5, 6, 7 sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolò 47 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di Campo che ricadono all'interno della UTOE

9 sono indicate con apposita campitura nella Tavola 2.9 del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 46 delle presenti Norme di Attuazione di RU .